

————STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ————

————Articolo 1————

————Denominazione————

1.1. La società è denominata:————

————"POLO LOGISTICO INTEGRATO DI MORTARA S.R.L."————

————Articolo 2————

————Oggetto————

2.1. La società ha per oggetto sociale la promozione, la realizzazione, la gestione di un'interporto merci, come definito dalla legge n. 240 del 1990 e successive modifiche, nel contesto del piano del sistema della intermodalità e della logistica in Lombardia.————

La società potrà inoltre promuovere, realizzare e gestire infrastrutture per la logistica ed il trasporto merci. Tale attività devono comunque intendersi estranee all'esercizio di un servizio pubblico. Per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà svolgere tutte quelle attività considerate strumentali o complementari quali:————

- partecipazioni in altre società o consorzi esercenti il trasporto, la movimentazione e la logistica delle merci, fermo restando il limite di cui all'articolo 2361 del Codice Civile;————

- acquisizione di impianti per il trasporto, la movimentazione e la logistica delle merci;————

- forniture a terzi di servizi riguardanti il trasporto, la movimentazione e la logistica delle merci;————

- acquisti di terreni in vista di una loro utilizzazione per la realizzazione di un'interporto o di altra infrastruttura prevista dall'oggetto sociale;————

- conduzione di terreni in attesa della loro trasformazione;—

- fornitura di servizi di assistenza agli operatori ed ai loro mezzi;————

- l'esercizio, in proprio o tramite società o imprese di terzi, di bar, ristoranti e alberghi e strutture similari destinate all'ospitalità, ivi inclusa la somministrazione di alimenti e bevande in genere. Il tutto nel rispetto delle norme di legge e di regolamento in materia di ristorazione e alberghiera, delle norme di igiene, delle norme sulla prevenzione antincendio, delle norme sulla sicurezza e degli obblighi di natura assicurativa e previdenziale.————

La società, potrà, inoltre, sottoscrivere convenzioni con la Pubblica Amministrazione anche per beneficiare di contributi di leggi statali o regionali o di fondi dell'Unione Europea.—

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e, solo per quest'ultimo fine, e comunque non quale attività prevalente e non nei confronti del pubblico potrà compiere operazioni finanziarie, concedere avalli, fidejussioni e garanzie in

genere a favore della Società e di Terzi._____

_____Articolo 3_____

_____Sede_____

3.1. La società ha sede legale in Mortara._____

3.2. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali e unità locali._____

_____Articolo 4_____

_____Durata_____

4.1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata a norma di legge._____

_____Articolo 5_____

_____Capitale_____

5.1. Il capitale sociale è di euro 80.049.300,00 (ottantamilioniquarantanovemilatrecento e zero centesimi). Con decisione dei soci in data 28 (ventotto) dicembre 2020 (duemilaventi), in parte già eseguita, si è deliberato di aumentare il capitale sociale fino ad euro 80.064.000,00 (ottantamilionisessantaquattromila e zero centesimi); l'assemblea ha fissato il termine per le sottoscrizioni in 60 (sessanta) giorni dalla data di iscrizione della delibera e in ulteriori 30 (trenta) giorni il termine per la sottoscrizione delle partecipazioni che alla scadenza del primo termine restassero non sottoscritte. L'assemblea ha deliberato altresì che qualora alla scadenza dei due suddetti termini il capitale deliberato non fosse interamente sottoscritto, il capitale stesso si considererà aumentato in misura pari al valore nominale delle partecipazioni fino ad allora sottoscritte._____

5.2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso nell'esecuzione dei versamenti._____

5.3. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata._____

5.4. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico._____

_____Articolo 6_____

_____Domiciliazione - Libri Sociali_____

6.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali._____

6.2. Oltre ai libri e ai documenti contabili prescritti dalla vigente normativa in materia fiscale, la società tiene, con aggiornamento a cura dell'organo amministrativo:_____

- il Libro dei Soci;_____
- il Libro delle Decisioni dei Soci;_____
- il Libro delle Decisioni degli Amministratori;_____
- il Libro delle Decisioni dell'Organo di Controllo (solo se nominato)._____

_____Articolo 7_____

_____Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi_____

Le partecipazioni sono trasferibili sia tra vivi che "mortis causa". In caso di trasferimento tra vivi, l'alienazione delle partecipazioni è sottoposta alla particolare condizione che le stesse vengano preventivamente offerte in prelazione agli altri soci. A tal fine, il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà far pervenire al Consiglio di Amministrazione, a mezzo raccomandata A.R., la comunicazione della propria intenzione di vendita, completa di tutti gli elementi essenziali dello stipulando contratto, ivi compresi il nominativo dell'aspirante acquirente, il prezzo offerto da quest'ultimo e le condizioni di pagamento del medesimo._____

Il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la richiesta del socio alienante agli altri soci entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra._____

La rinuncia del diritto di prelazione da parte degli altri soci, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'offerta, darà diritto al socio di cedere liberamente la sua partecipazione a terzi. Il trasferimento dovrà comunque avvenire entro trenta giorni dalla rinuncia al diritto di prelazione. La volontà di esercitare il diritto di prelazione dovrà essere manifestata a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Consiglio di Amministrazione e da questi comunicata senza indugio al socio che intende cedere la sua partecipazione._____

In caso vi siano più soci che intendano esercitare la prelazione, questi avranno diritto all'acquisto della partecipazione posta in vendita in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale._____

La società non potrà prendere nota nei propri libri di alcun trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi se non sia data prova del pieno rispetto delle condizioni sopra precisate._____

_____Articolo 8_____

_____Recesso_____

8.1. Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge._____

8.2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento._____

8.3. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della

decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

8.4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

8.5. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

8.6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

8.7. Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del presente articolo.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

8.8. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

8.9. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue il recesso.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c..

Articolo 9

Unico socio

9.1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

9.2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.——

9.3. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.——

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.——

Articolo 10

Soggezione ad attività di direzione e controllo

10.1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.——

Articolo 11

Amministratori

11.1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina: ——

- da un amministratore unico;——
- da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri compreso tra due e cinque, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da più amministratori, che non compongono un consiglio di amministrazione.——

Articolo 12

Requisiti degli amministratori

12.1. Gli amministratori possono essere anche non soci.——

12.2. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..——

Articolo 13

Durata della carica, revoca, cessazione

13.1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.——

13.2. Gli amministratori sono rieleggibili.——

13.3. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. ——

13.4. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale, se nominato, oppure - in caso contrario - gli altri consiglieri devono, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del

nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 14

Presidente del Consiglio di Amministrazione

14.1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Articolo 15

Adunanze del consiglio di amministrazione

15.1. Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

15.2. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con raccomandata a mani o con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In caso di convocazione con mezzi diversi dalla lettera raccomandata, il soggetto destinatario dell'avviso deve rispondere con le stesse modalità confermando il ricevimento della convocazione. Tanto l'avviso quanto il messaggio di risposta saranno conservati su base cartacea agli atti sociali.

15.4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

15.5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

15.6. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche tramite mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-

a. che sia consentita l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;

b. che si verifichi la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;

c. che vi sia la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, di ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di collegamento secondo le tipologie anzidette, la riunione del consiglio di amministrazione si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione consiliare. Gli interventi a distanza debbono

essere registrati; la registrazione deve essere conservata fino al momento di approvazione del verbale della riunione.—

15.7. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.—

15.8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.—

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo

16.1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.—

16.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.—

16.3. Nel caso di nomina di più amministratori che non compongono un consiglio di amministrazione, il potere di gestione della società spetterà loro in via disgiunta o congiunta secondo quanto deciso dai soci al momento della nomina.—

16.4. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.—

Articolo 17

Rappresentanza

17.1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.—

17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.—

17.3. Nel caso di nomina di più amministratori che non compongono un consiglio di amministrazione, il potere di rappresentanza spetterà loro in via disgiunta o congiunta secondo le stesse regole previste per l'esercizio del potere di gestione.—

17.4. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.—

17.5. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione

con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.——

—————Articolo 18—————

—————Compensi degli amministratori—————

18.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.——

18.2. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.——

18.3. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.——

—————Articolo 19—————

—————Organo di controllo—————

19.1. La società può nominare un organo di controllo o un revisore in base alla normativa tempo per tempo in vigore.——

19.2. Nei casi previsti dalle norme di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.——

—————Articolo 20—————

—————Composizione e durata—————

20.1. La composizione dell'organo di controllo è regolata in conformità alla normativa tempo per tempo vigente. In caso di nomina di un collegio sindacale, il suo presidente è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.——

20.2. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.——

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.——

20.3. I sindaci sono rieleggibili.——

20.4. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.——

—————Articolo 21—————

—————Cause di ineleggibilità e di decadenza—————

21.1. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ——

—————Articolo 22—————

—————Cessazione dalla carica—————

22.1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.——

22.2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.——

I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da **adottarsi** su iniziativa dell'organo amministrativo. _____

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. _____

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età. _____

Nel caso di cessazione per qualunque causa del sindaco unico, esso dovrà essere sostituito con decisione dei soci. _____

_____Articolo 23_____

_____Competenze e doveri dell'organo di controllo_____

23.1.. Il collegio sindacale o il sindaco unico ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - *bis* c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società, a meno che tale funzione non sia attribuita ad un revisore o ad una società di revisione. _____

23.2.. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c. _____

23.3. Delle riunioni del collegio, se nominato, deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. _____

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. _____

23.4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. _____

23.5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione. _____

_____Articolo 24_____

_____Decisioni dei soci_____

24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, **nonché** sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. _____

_____Articolo 25_____

_____Diritto di voto_____

25.1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. _____

25.2. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. _____

25.3. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma

quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.——

—————Articolo 26—————

—————Assemblea—————

26.1. Le decisioni dei soci devono essere in ogni caso adottate mediante deliberazione assembleare.——

26.2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.——

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.——

26.3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a mani o con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.——

26.4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.——

26.5. In caso di convocazione con mezzi diversi dalla lettera raccomandata, il soggetto destinatario dovrà rispondere con le stesse modalità confermando l'avvenuto ricevimento dell'avviso. Alla comunicazione di conferma sarà equiparato il rilascio di delega per l'intervento in assemblea.——

Tanto l'avviso quanto il messaggio di conferma saranno conservati su base cartacea agli atti sociali.——

26.6. La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.——

In questa ipotesi, spetta al Presidente dell'assemblea verificare che gli amministratori e sindaci assenti siano informati della riunione, nelle forme che egli riterrà più opportune.——

—————Articolo 27—————

—————Svolgimento dell'assemblea—————

27.1. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.——

27.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.——

27.3. I soci che intendono partecipare all'assemblea, sia essa convocata ritualmente o meno, devono intervenire in proprio o per delega nel luogo in cui l'adunanza è stata

stabilita. In tale luogo dovranno anche trovarsi il Presidente dell'assemblea e il soggetto - segretario o notaio - incaricato della sua verbalizzazione.

Gli amministratori e i sindaci e i soci che intendono partecipare all'assemblea dei soci potranno mettersi in collegamento con il luogo in cui si svolge l'adunanza anche da altri luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 28

Deleghe

28.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di **subdelega**. Nel caso di assemblea convocata per deliberare un aumento di capitale a titolo oneroso, il soggetto delegato potrà esercitare il diritto di sottoscrizione delle nuove partecipazioni solo ove ciò sia espressamente previsto nel testo della delega. Restano salvi i requisiti di carattere formale eventualmente prescritti per legge in relazione alla natura dei beni conferiti.

28.2. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 29

Verbale dell'assemblea

29.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

29.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 27. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

29.3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 30

Quorum costitutivi e deliberativi

30.1. Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

30.2. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti eventualmente attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

30.3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 31

Bilancio e utili

31.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

31.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

31.3. Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

Articolo 32

Scioglimento e liquidazione

32.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

32.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

32.3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:—

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo **liquidativo**.

Articolo 33

Clausola compromissoria

33.1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o tra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisori, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente, avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, le parti provvederanno ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il regolamento della Camera Arbitrale si intende integralmente richiamato ed accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

Le modifiche dell'atto costitutivo, modificative o **soppressive** di clausole **compromissorie**, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 34

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.